

	STATUTO	
	Associazione Filarmonica Valerio Vannuzzi - Banda Larga APS	
	ART. 1	
	E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS	
	(Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integra-	
	zioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denomina-	
	zione: "Associazione Filarmonica Valerio Vannuzzi – Banda Larga APS", da	
	ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel comune di Roccalbe-	
	gna e con durata illimitata.	
	La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non com-	
	porta modifica statutaria.	
	L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore (Runts).	
	ART. 2	
	L'associazione ha come scopo la valorizzazione e la diffusione della cultura	
	musicale in ogni sua forma e manifestazione, incluso lo studio, la pratica e	
	l'approfondimento in forma individuale e collettiva. Finalità dell'associazione	
	sono la promozione e l'organizzazione di laboratori, corsi, lezioni, spettacoli,	
	concerti, festival, rassegne, feste, dibattiti, conferenze; l'organizzazione di	
	percorsi didattici ed educativi con particolare riferimento all'insegnamento	
	della pratica musicale; la costituzione di formazioni e gruppi di musica	
	d'insieme; la nascita e lo sviluppo di relazioni sociali tra i soci e tra l'associa-	
	zione e la comunità del territorio in cui essa opera.	
	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale av-	

	valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o	
	delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o princi-	
	pale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in	
	favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
	gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive mo-	
	dificazioni;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di par-	
	ticolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di inte-	
	resse generale di cui al presente articolo;	
	d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, cultura-	
	le o religioso;	
	e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa;	
	f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o ero-	
	gazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di at-	
	tività di interesse generale a norma del presente articolo;	

	h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata;	
	l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminali-	
	tà organizzata.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende	
	svolgere organizzazione di laboratori, lezioni, incontri, corsi di musica; pro-	
	mozione della pratica musicale attraverso la formazione di gruppi, complessi	
	e orchestre; diffusione della cultura musicale attraverso concerti, rassegne,	
	festival.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo setto-	
	re, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse	
	sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo setto-	
	re, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttez-	
	za nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida appro-	
	vate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.	
	ART. 3	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla Legge.	

	Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizio-	
	ne che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS asso-	
	ciate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le fi-	
	nalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro	
	opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni econo-	
	miche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli	
	associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quo-	
	ta associativa.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di	
	amministrazione una domanda che contenga:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettroni-	
	ca;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi associativi;	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse gene-	
	rale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	

	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di ammini-	
	strazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della de-	
	liberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casiona della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei	
	casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di di-	
	ritti o a termine.	
	ART. 4	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi;	
	- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'anda-	
	mento;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visio-	
	ne dei bilanci ed esaminare i libri associativi	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versa-	
	mento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. I soci musi-	
	canti sono esentati dal pagamento della quota associativa.	

	ART. 5	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica	
	o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,	
	negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associa-	
	tivi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazio-	
	ne può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assem-	
	blea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente	
	all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la	
	sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una ap-	
	posita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della delibera.	
	L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza neces-	
	sità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato	
	pagamento della quota associativa entro il 30 marzo dell'anno in corso.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, riva-	
	lutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione	

	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio direttivo (organo di amministrazione);	
	- il Presidente;	
	- il Vicepresidente;	
	- l'Organo di controllo, qualora si verifichino i requisiti previsti dalla legge o venga istituito per decisione dell'Assemblea.	
	ART. 7	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto; per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione telematica scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bi-	

	lancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la neces-	
	sità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli asso-	
	ciati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'even-	
	tuale patrimonio residuo;	
	- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o	
	dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presen-	
	za di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o	
	per delega.	
	Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di teleco-	
	municazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia pos-	
	sibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione	

	che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazio-	
	ne.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approva-	
	zione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli ammi-	
	nistratori non hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto è necessario il parere favorevole di almeno il 51%	
	degli aventi diritto.	
	Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il	
	parere favorevole di almeno il 70% degli aventi diritto.	
	Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è ne-	
	cessario il parere favorevole di almeno il 70% degli aventi diritto.	
	ART. 8	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi gene-	
	rali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può esse-	
	re, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quan-	
	to non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o	
	di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approva-	
	te dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e	
	con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	

	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3	
	e 11 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere	
	rieletti.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione telematica scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di	

	convocazione.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto	
	le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte	
	nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	All'interno del Consiglio Direttivo, qualora se ne ravveda la necessità, pos-	
	sono essere individuate le seguenti figure:	
	segretario, per la gestione della documentazione e della comunica-	
	zione con particolare riferimento alla redazione e conservazione dei	
	verbali, alla gestione della corrispondenza e all'amministrazione ge-	
	nerale.	
	tesoriere, per la gestione delle finanze dell'associazione, con partico-	
	lare riferimento alle quote sociali, ai pagamenti e alle spese	
	dell'associazione.	
	ART. 9	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che	
	la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per	
	gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	

	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente, eletto anch'esso dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 10	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	

	stro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-	
	vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida mi-	
	nisteriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	ART. 11	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re-	
	quisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12	
	Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	
	venti ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche o di utilità sociale.	
	ART. 13	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi as-	
	sociativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento in-	
	dividuale del rapporto associativo.	

	ART. 14	
	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funziona-	
	mento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote	
	associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, ren-	
	dite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5	
	CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di	
	raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.	
	ART. 15	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorren-	
	za dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla	
	Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
	e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30	
	giugno.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumenta-	
	le delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	ART. 16	
	L'associazione deve tenere il:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e	
	vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre	

	2022;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono	
	ART. 17	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.	

	I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svol-	
	gimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione.	
	ART. 18	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando	
	ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associa-	
	ti.	
	ART. 19	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del	
	terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti	
	del Terzo settore.	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più	
	liquidatori.	
	ART. 20	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli even-	
	tuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si ap-	

[illegible]

Foglio firme allegato allo statuto